



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

AREA 2 - Raccordo con gli Enti Locali – Consultazioni elettorali

Prot. n. 035 / 2006 – Area 2

li, 13 gennaio 2006

= URGENTE =
= A MEZZO TELEFAX =

AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
= LORO SEDI =

AL SIGNOR VICE SINDACO
DEL COMUNE DI
= AZZANELLO =

E, PER CONOSCENZA :

AI SIGNORI PRESIDENTI
DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI
ELETTORALI CIRCONDARIALI
= CREMONA = = CREMA =

OGGETTO: Legge 21 dicembre 2005, n. 270 recante "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica" - Nomina degli scrutatori.

Di seguito alla circolare n. 14 del 5 gennaio 2006, con la quale sono state impartite istruzioni sia in ordine alla necessità della costituzione della Commissione elettorale comunale entro la data del 30 gennaio 2006 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, sia in merito alla nuova elezione della Commissione entro il medesimo termine in tutti quei comuni nei quali è stato modificato il numero dei componenti, il Ministero dell'Interno ha ritenuto di fornire alcune indicazioni in riferimento alle modifiche introdotte dall'articolo 9 della nuova legge relativo alla nomina degli scrutatori.

Le novità introdotte da questo articolo consistono nella previsione di due termini, prima non presenti, relativi al procedimento di aggiornamento dell'Albo degli scrutatori, e nella designazione degli scrutatori non più per sorteggio ma con atto di nomina da parte della Commissione secondo una procedura nel medesimo articolo indicata.

A) Termini per l'aggiornamento dell'Albo degli scrutatori

I commi 1 e 2 dell'articolo 9, modificando rispettivamente l'articolo 3, comma 4 e l'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, pur mantenendo inalterato il termine di presentazione delle domande degli elettori ai fini dell'iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore (che rimane pertanto quello del 30 novembre) introducono due termini, prima non previsti, relativi al procedimento di aggiornamento di tale Albo:



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

AREA 2 - Raccordo con gli Enti Locali – Consultazioni elettorali

- entro il 15 gennaio di ogni anno l'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, deve essere depositato nella segreteria del comune, fermo restando che tale deposito ha durata di 15 giorni e che ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione. Rimane fermo quanto già previsto dal successivo comma 5 del medesimo articolo 3;
- entro il successivo mese di febbraio deve essere definito da parte della Commissione elettorale circondariale l'eventuale contenzioso.

B) Nomina degli scrutatori da parte della Commissione

La novità di maggior rilievo è certamente costituita dalla nuova formulazione dell'articolo 6 della legge n. 95/1989, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 270/2005, che ha modificato le modalità di designazione degli scrutatori tra gli elettori iscritti nell'Albo per la costituzione degli uffici elettorali di sezione in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria disciplinata da legge statale.

La Commissione elettorale comunale dovrà procedere infatti alla nomina e non più al sorteggio degli scrutatori. Il legislatore ha stabilito che la Commissione debba effettuare tale nomina all'unanimità, prevedendo, ove l'unanimità non sia raggiunta, che ciascun membro della Commissione stenda voti, con riferimento a ciascun ufficio elettorale di sezione, per due nomi e che siano proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, che sia proclamato eletto il più anziano di età (art. 6, comma 1, lettera a) e comma 2)).

La stessa procedura si applica anche per la nomina degli ulteriori scrutatori fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune ai sensi della successiva lettera c).

La Commissione elettorale comunale deve procedere all'unanimità anche alla formazione della graduatoria di ulteriori nominativi compresi nell'Albo, al fine di sostituire, in caso di eventuale rinuncia o impedimento, gli scrutatori nominati a norma della lettera a). In relazione a tale fattispecie (contemplata dalla lettera b) del richiamato comma 1 dell'articolo 6)), il legislatore ha espressamente stabilito che, ove la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, si procede alla formazione della graduatoria tramite sorteggio.

Si sottolinea che, secondo la nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 5 della richiamata legge n. 95/1989 (così come modificato dal comma 3 dell'articolo 9 della nuova legge), le modalità procedurali indicate dal nuovo articolo 6 della medesima legge n. 95/1989 dovranno essere seguite dalla Commissione elettorale comunale anche per la sostituzione delle persone cancellate dall'Albo degli scrutatori. Pertanto, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'Albo pretorio del comune, si procederà alla sostituzione degli scrutatori scegliendoli, ai sensi della lettera c), comma 1, del medesimo articolo 6, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso. Al riguardo, stante la previsione del deposito dell'Albo entro il 15 gennaio, risulta evidente che le cancellazioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 5 e le relative sostituzioni dovranno intervenire entro tale termine.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona

AREA 2 - Raccordo con gli Enti Locali – Consultazioni elettorali

In relazione a tale adempimento ed a quelli ulteriori previsti dalla normativa in materia di elettorato attivo (revisione dinamica del mese di gennaio), fino alla costituzione (o nuova elezione) della Commissione, che si ricorda deve avvenire entro il 30 gennaio 2006 (trentesimo giorno dall'entrata in vigore della nuova legge) tali attività, al fine di garantire il rispetto e la regolarità delle procedure elettorali, saranno ancora espletate dall'Ufficiale elettorale già in carica (organo monocratico o CEC).

Il comma 3 dell'articolo 4-bis, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 270/2005, in un'ottica di snellimento delle attività amministrative, prevede la possibilità che la Commissione elettorale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti deleghi le funzioni di ufficiale elettorale al Segretario comunale o a un funzionario del comune.

Si ritiene opportuno precisare che tra le funzioni delegabili non possano rientrare quelle relative all'aggiornamento dell'Albo e alla nomina degli scrutatori per le quali il legislatore ha previsto, con disposizioni speciali, una particolare procedura demandando l'esercizio delle funzioni alla Commissione elettorale comunale.

Risulta per converso opportuno che le altre funzioni di carattere più squisitamente tecnico, come la tenuta e la revisione delle liste elettorali, vengano delegate al Segretario o a un funzionario del comune, in possesso di approfondita e consolidata esperienza maturate in materia elettorale.

Si precisa infine che, in seguito all'intervenuta modifica del numero dei componenti della Commissione elettorale comunale, all'articolo 14, comma 3, del DPR n. 223/1967, la parola "sette" deve intendersi conseguentemente sostituita dalla parola "cinque".

Si segnala la particolare importanza delle innovazioni in commento ai fini dell'assoluta regolarità nella tenuta e revisione delle liste elettorali, nonché delle procedure di aggiornamento dell'Albo e nomina degli scrutatori, operazioni fondamentali per garantire il godimento e l'esercizio dei diritti politici costituzionalmente protetti.

IL PREFETTO
(Badalamenti)